

DELIBERA N. 117/24/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
“VALENZA TV SRL” (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “VALENZA TV”- LCN 97) PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 43, COMMA 1,
LETT. A) E 44, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE
2021, N. 208**

(CONTESTAZIONE CRC LOMBARDIA N. 2/2024 - PROC. 21/24/FB)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 23 ottobre 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante “*Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva*”, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 332/24/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito, “Regolamento”), come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale n. 20 del 28 ottobre 2003, con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Lombardia;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’*Accordo Quadro 2023* tra l’Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Lombardia l’esercizio delle funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso il monitoraggio, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento della fase istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura (...)*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Lombardia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva ad esso delegate dall'Autorità, dopo aver sottoposto a monitoraggio la settimana di programmazione del servizio media audiovisivo "Valenza Tv – LCN 97" compresa tra l'8 e il 14 aprile 2024, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e, con atto Contestazione n. 2/24 del 4 giugno 2024 (Deliberazione CRC n. 20 del 4 giugno 2024 - prot. n. COR.2024.1208), notificato tramite PEC in data 7 giugno 2024 (prot. n. COR.2024.0001208), ha contestato alla società Valenza TV S.r.l., titolare di detto servizio media audiovisivo, la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 43, co. 1, lettera a) e nell'art. 44, co. 1, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208, per aver trasmesso, nel corso del programma "Forza Alessandria", mandato in onda in data 8 e 9 aprile 2024 ed in replica in data 10, 11, 12, 13 e 14 aprile 2024, negli orari specificati nell'atto di contestazione, comunicazioni commerciali audiovisive di vari centri sportivi prive dei prescritti mezzi ottici, acustici o spaziali atti a renderle prontamente riconoscibili come tali nonché distinguibili dal resto del programma e contravvenendo al divieto di trasmissione di comunicazioni commerciali occulte;

2. Deduzioni della società

La società Valenza Tv S.r.l., a seguito della notifica del citato atto Contestazione n. 2/2024 del 4 giugno 2024, con nota del 2 luglio 2024 (nota CRC. prot. COR.2024.0001395) e nel corso dell'audizione svoltasi presso la sede del CO.RE.COM. Lombardia in data 25 settembre 2024, ha rappresentato quanto segue in merito ai fatti contestati:

- la serie di trasmissioni intitolata "Forza Alessandria" nasce dall'esigenza di arricchire il palinsesto di "Valenza Tv" con un programma semplice, di utilità sociale e capace di fornire maggiore visibilità alla giovane emittente nonché con l'intento di far conoscere le realtà sportive amatoriali ed agonistiche presenti sul territorio per spingere i più giovani alla sana pratica dello sport;

- i programmi oggetto di contestazione, autoprodotti o montati con i filmati inviati dai circoli sportivi presentati nelle varie puntate, sono stati trasmessi a titolo assolutamente gratuito con il proposito di mettere l'emittente a disposizione della comunità promuovendo diverse realtà locali. A conferma della buona fede dell'emittente si osserva che i centri sportivi non avrebbero potuto ragionevolmente costituire il riferimento della raccolta pubblicitaria dell'emittente, sia in quanto trasmettendo su diverse regioni (Piemonte, Lombardia e Liguria) quest'ultima si sarebbe vista costretta a praticare tariffe decisamente insostenibili per piccole realtà come le palestre anche solo per coprire i costi di banda (Ei towers), sia per lo scarso interesse dei circoli locali a raggiungere una platea potenzialmente molto vasta ma necessariamente poco interessata a frequentare un centro sportivo distante centinaia di chilometri;

- riguardo alla scritta "pubblicità" che appare nella sigla a ridosso e alla fine della trasmissione, accompagnata dalla dicitura "Forza Alessandria. Per informazioni – 327.1588888" e "@facebook Forza-Alessandria", si osserva che la stessa è stata inserita in un'ottica di massima correttezza pur trattandosi di una semplice "autopromozione". Lo stacchetto pubblicitario era infatti indirizzato ai circoli sportivi che, come

effettivamente avvenuto da parte di alcuni Centri della Diocesi, avessero voluto contattare l'emittente per farsi conoscere gratuitamente fornendo al contempo il materiale per produrre nuove puntate da trasmettere in luogo delle repliche;

- dal momento della notifica dell'atto di contestazione la società ha immediatamente interrotto le trasmissioni nonché la produzione di ulteriori puntate di "Forza Alessandria";

- a riprova dell'assenza di ogni tipo di pagamento per la trasmissione del programma oggetto di contestazione, si versa in atti copia di tutta la fatturazione della società Valenza Tv S.r.l. rappresentando di non avere a disposizione alcun bilancio societario avendo l'emittente iniziato la propria attività nel mese di giugno 2023.

Il CO.RE.COM. Lombardia, con Deliberazione n. 26 del 30 luglio 2024 ed a seguito dell'audizione tenutasi in data 25 settembre 2024, ha confermato quanto rilevato nell'atto di Contestazione n. 2/2024, proponendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità sopra specificate.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della visione delle registrazioni dei programmi oggetto di contestazione e dell'esame della documentazione istruttoria versata in atti si osserva quanto segue:

• "Forza Alessandria" si presenta come una rubrica dedicata al benessere, al fitness e alle discipline sportive praticate in centri attrezzati e palestre. Il programma, in onda quotidianamente con diverse repliche nel corso della giornata, è volto a far conoscere le associazioni sportive presenti sul territorio, focalizzando l'interesse di ciascuna puntata su un centro, una palestra o una struttura commerciale. Nel corso delle varie puntate vengono mostrati i locali ove si svolgono le attività dei centri presentati e ne vengono intervistati i responsabili che forniscono ai telespettatori dettagliate informazioni sui servizi offerti utilizzando un linguaggio caratterizzato da toni particolarmente elogiativi (ad es. in data 8 aprile alle ore 17:00 circa nella presentazione del circolo Villaforte Tennis: "E' un circolo straordinario, 36.000 mq a disposizione con una vista mozzafiato sulle colline del Monferrato, un connubio più unico che raro tra sport e salute"). In particolare, nelle trasmissioni mandate in onda in data 8 e 9 aprile 2024, ed in replica in data 10, 11, 12, 13 e 14 aprile 2024, negli orari precisati nell'atto di contestazione, vengono fornite specifiche indicazioni relative alla sede e all'indirizzo delle strutture presentate (ad es. in data 8 aprile alle ore 7:52 nella presentazione della palestra La Tana del Dragone: "Siamo al secondo appuntamento della boxe Alessandria, di Spalto Borgoglio 25, per comodità diciamo di fianco all'hotel Londra così tutti sanno dove è"), nonché mostrato il logo e indicati i recapiti del centro visitato nel corso della puntata (ad es. in data 8 aprile alle ore 22:31 circa: "TherapyLab si trova all'interno di My Trainers Club in via Vittorio Moncada 19 ad Alessandria, ci sono i numeri, ci sono le mail, c'è il sito internet TherapyLab dove ci si può prenotare tranquillamente (...) chi fosse interessato cerca therapylab.it e trova tutti i riferimenti del caso senza nessun problema. La seduta prova, diciamolo dai, se no la gente poi si incuriosisce, ha un costo intorno ai 40-50 euro");

- all'inizio e alla fine della rubrica "*Forza Alessandria*", viene trasmesso uno spot promozionale di circa 60 secondi recante in sovrimpressione la scritta "*pubblicità*" che mostra un collage di centri sportivi e persone che praticano diversi sport, mentre appaiono in sovrimpressione un numero di telefono e un contatto facebook ("*Forza Alessandria. Per informazioni – 327.1588888*" e "*@facebook Forza-Alessandria*");

- nel caso in esame, pur in assenza della prova di un rapporto di committenza, si rilevano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere che nel corso della rubrica "*Forza Alessandria*" l'esplicita citazione del nome e l'esposizione del logo dei centri sportivi presentati, unitamente alla descrizione dei servizi dagli stessi offerti, in quanto accorgimenti diretti a favorire la conoscenza delle strutture sportive mostrate e a promuovere la fruizione delle prestazioni dalle stesse fornite, sia da qualificarsi a tutti gli effetti come una comunicazione commerciale audiovisiva. La citata trasmissione infatti, pur proponendosi, come sopra osservato, nella forma di una rubrica dedicata al benessere, al fitness e alla pratica sportiva, travalica i toni propri di un programma di intrattenimento presentando un carattere preminentemente propagandistico in favore delle strutture sportive mostrate nel corso delle varie puntate ed assumendo, nel suo complesso, le forme tipiche della comunicazione commerciale audiovisiva. I toni elogiativi con cui vengono descritti i centri sportivi con la presentazione delle immagini dei locali in cui si svolgono le attività, unitamente al mancato inserimento sullo schermo televisivo di alcun mezzo di evidente percezione ottica da parte del telespettatore necessario a marcare un'adeguata discontinuità tra le comunicazioni commerciali e il programma "*Forza Alessandria*" in cui le stesse sono inserite e, quindi, a scongiurare qualunque forma di confusione tra i due contesti comunicativi, inducono a ritenere configurata la fattispecie tipica della pubblicità occulta che ai sensi dell'art. 3, co.1, lett. *rr* del TUSMA consiste nella "*presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, quando tale presentazione è compiuta dal fornitore di servizi di media per scopi pubblicitari e può ingannare il pubblico circa la sua natura, con presunzione del suo carattere intenzionale, in particolare nei casi di svolgimento a pagamento o dietro altro compenso*". La natura pubblicitaria dei messaggi oggetto di contestazione trova conferma nel riferimento esplicito ai recapiti delle strutture presentate, che non può certamente considerarsi, alla luce del contesto in cui è inserito, meramente casuale o occasionale, bensì frutto di una scelta condivisa tra i centri sportivi che beneficiano dell'esposizione mediatica e il fornitore del servizio di media audiovisivo "*Valenza Tv*". Le comunicazioni commerciali audiovisive in esame, in quanto non prontamente distinguibili dal contenuto editoriale nonché prive dei prescritti mezzi ottici e diciture atti a renderle riconoscibili come messaggi promozionali, risultano trasmesse in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 43, co. 1, lettera a) e nell'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 208/2021;

- la documentazione versata in atti, attraverso la quale la società Valenza Tv S.r.l. ha inteso certificare la fatturazione della società in assenza di un documento di bilancio, si presenta in realtà come un semplice foglio in formato *Word* con un elenco di date, ragioni sociali e importi che non possono attestare l'assenza di un rapporto di committenza intercorrente tra i centri sportivi presentati nel programma "*Forza Alessandria*" e il fornitore di servizi media, risultando pertanto inidonea a fornire una

valida prova dell'assenza di pagamenti od altri compensi a corrispettivo della trasmissione delle comunicazioni commerciali contestate;

- pur assumendo la buona fede della società - che sostiene di aver inserito, nell'ottica della massima correttezza, la scritta "*pubblicità*" nel corso di un'*autopromozione*, si osserva che lo spot promozionale mandato in onda in prossimità del programma "*Forza Alessandria*" recante presumibilmente i recapiti dell'emittente ("*Per informazioni – 327.1588888*" e "*@facebook Forza-Alessandria*") non forma oggetto di contestazione da parte del CO.RE.COM. Lombardia né può costituire prova dell'assenza di pagamenti od altri compensi quale corrispettivo della trasmissione della pubblicità oggetto di contestazione;

- nel caso di specie non può trovare applicazione il principio del cumulo giuridico di cui all'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto le violazioni oggetto di contestazione riguardano diverse disposizioni normative (art. 43, co. 1, lettera a) del D.Lgs. n. 208/2021 e art. 44, co 1, del D.Lgs. n. 208/2021), non risultano commesse in un'unica sequenza temporale né in tempi ravvicinati bensì in diverse giornate di programmazione (8 e 9 aprile 2024 ed in replica in data 10, 11, 12, 13 e 14 aprile 2024) e non sono riconducibili a una programmazione unitaria in quanto riguardano differenti puntate della trasmissione "*Forza Alessandria*" con il coinvolgimento di diversi centri sportivi. In altri termini, come precisato nelle "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*" di cui alla delibera AGCOM n. 265/15/CONS, in assenza del duplice requisito della contestualità degli atti e della unicità del fine o dell'effetto della condotta illecita necessario per considerare un comportamento come unico, le condotte illecite, così come le norme violate, devono considerarsi plurime con conseguente applicazione del regime del c.d. "cumulo materiale" delle sanzioni;

RITENUTO di confermare quanto rilevato dal CO.RE.COM. Lombardia con atto di Contestazione n. 2/2024 del 4 giugno 2024, in merito alla violazione, da parte del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Valenza Tv*", delle disposizioni di cui all'art. 43, co. 1, lettera a) e all'art. 44, co. 1, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 67, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 208/2021;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura del doppio del minimo edittale pari ad euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla Società Valenza Tv S.r.l. deve ritenersi di media gravità, in considerazione della rilevazione di episodi non isolati di violazione di varie disposizioni normative in materia di comunicazioni commerciali audiovisive (art.

43, co. 1, lettera a), del D.Lgs. n. 208/2021 e art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 208/2021) che sono stati riscontrati per più giorni nel periodo di programmazione sottoposto a controlli (in data 8 e 9 aprile 2024 ed in replica in data 10, 11, 12, 13 e 14 aprile 2024) ed altresì commessi più volte nell'arco della medesima giornata (ad es. in data 8 aprile 2024 alle ore 07:34 ed alle ore 17:00 ed in data 9 aprile 2024 alle ore 12:59 ed alle ore 22:38);

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La Società Valenza Tv S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Sebbene non risultino elementi che possano consentire una appropriata valutazione delle condizioni economiche della società Valenza tv S.r.l. non avendo quest'ultima presentato finora bilanci di esercizio, in considerazione dei dati contenuti nella nota versata in atti dalla stessa società contenente un elenco delle fatture di vendita di Valenza tv S.r.l., si ritiene congruo determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di seguito indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 43, co. 1, lettera a) e all'art. 44, co. 1, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nella misura del doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), moltiplicato per due secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi in data 8 e 9 aprile 2024 (replicati in data 10, 11, 12, 13 e 14 aprile 2024) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Valenza tv S.r.l. con sede legale in Valenza (AL), Vicolo Baretta n. 1, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale "VALENZA

TV”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni normative di cui all’art. 43, co. 1, lettera a) e all’art. 44, co. 1, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 117/24/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 117/24/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 23 ottobre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba